

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

---

*(sede in Comune di Sirolo)*

cod. 42204 –

---

**VERBALE**

delle deliberazioni del

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Copia**

n. 11

del 11/02/2025

---

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA “*Geologia Applicata ed Idrogeologia*” con il Dip. SIMAU dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM)

---

L’anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

CONTE Luigi	- Presidente
PICCIAFUOCO Riccardo	- Vicepresidente (*)
PAOLUCCI Mario	- Vicepresidente
CICCARELLI Anna Maria	- Consigliere
CIRCELLI Giacomo	- “
DONNINELLI David	- “
ROLDI Roberto	- “
TEMPERINI Valerio	- “ (*)

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

---

(\*) presente online

ha adottato la retroscritta deliberazione

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi.

### DELIBERA

- 1) DI APPROVARE lo schema di Convenzione operativa "*Geologia Applicata ed Idrogeologia*" per attività di collaborazione scientifica tra l'Ente Parco del Conero e l'Università Politecnica delle Marche che allegato in corpo separato è parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario per l'adesione alla proposta di cui al punto precedente;
- 3) Di autorizzare il Presidente dell'Ente Parco alla relativa sottoscrizione tra le parti, nonché a porre in essere ogni altro atto ed ogni altra attività conseguenti e susseguenti alla stessa presente deliberazione.

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- **Premesso che** l'Ente Parco Regionale del Conero, garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, storico e culturale nell'ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse. In particolare l'Ente Parco si propone di: applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; conservare le specie animali e/o vegetali, associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico, promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché attività ricreative compatibili;
- Che l'Università promuove ogni azione atta a perseguire la qualità e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale;
- Che per il conseguimento delle proprie finalità l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- Che all' art. 15 della legge 241/90 così recita: Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- Maturata la possibilità di intraprendere attività ed azioni congiunte con il Dip. SIMAU dell'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) finalizzata allo studio e monitoraggio dei processi geologici, geomorfologici ed idrogeologici attivi nell'area del Parco;
- Richiamato il PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA stipulato in data 05/11/2019, tra il Parco del Conero e l'Università Politecnica delle Marche, con cui i soggetti pubblici sottoscrittori, al fine di "instaurare un

- rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca dell'Università e le attività del l'Ente Parco Regionale del Conero possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento all'individuazione di strategie progettuali relative alle tematiche della conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, archeologico, paleontologico e storicoculturale, ricadente nell'area naturale protetta del Parco Regionale del Conero” (art. 2);
- **Visti** gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto Protocollo d’Intesa, secondo cui le forme di collaborazione tra il Parco del Conero e l’Università Politecnica delle Marche, riguardanti attività di collaborazione scientifica, ricerca e consulenza, con riferimento a specifiche e diverse tematiche di ricerca, possono essere realizzate attraverso la stipula di Convenzioni operative;
  - **Dato atto che** tale rapporto di collaborazione può arricchire le conoscenze geologiche del territorio e contribuire alla tutela degli habitat del Parco;
  - **Predisposta** dagli uffici dei rispettivi Enti lo schema di CONVENZIONE OPERATIVA denominata “*Geologia Applicata ed Idrogeologia*”;
  - Tenuto conto dei presupposti sopra esposti, si propone:
    - 1) DI APPROVARE lo schema di Convenzione operativa “*Geologia Applicata ed Idrogeologia*” per attività di collaborazione scientifica tra l’Ente Parco del Conero e l’Università Politecnica delle Marche che allegato in corpo separato è parte integrante del presente deliberato;
    - 2) Di autorizzare il Presidente dell’Ente Parco alla sottoscrizione della Convenzione;
    - 3) Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario per l’adesione alla proposta di cui al punto precedente

Il Direttore  
F.to Dott. Marco Zannini

**ENTE PARCO DEL CONERO**

*(sede in Comune di Sirolo)*

- cod. 42204 -

---

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**F.to Luigi CONTE**

**IL DIRETTORE**

**F.to Marco ZANNINI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- la presente deliberazione:

è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2025

è stata comunicata:  Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ....., prot. n. .... alla Regione Marche – Comitato di Controllo

- E' divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento

a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

nella seduta del ..... n. ....

li, .....

Il Direttore

**F.to** Marco Zannini



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

**CONVENZIONE OPERATIVA  
per studio e ricerca su  
“Geologia Applicata ed Idrogeologia”**

tra

il Dip. SIMAU dell'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) (di seguito denominato SIMAU), con sede in Ancona (AN), codice fiscale e partita IVA 00382520427, recapito di p.e.c. direttore.simau@pec.univpm.it, rappresentato nella persona del Direttore di Dipartimento, Prof. Pierluigi Stipa, autorizzato alla stipula con delibera del Consiglio di Dipartimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

e

l'Ente Parco Regionale del Conero (d'ora innanzi denominato Parco del Conero), con sede in Sirolo (AN), alla via Peschiera, n. 30, partita IVA 01331150423, recapito di posta elettronica: info@parcodelconero.eu, recapito di p.e.c.: parcodelconero@emarche.it, rappresentato dal Presidente Luigi Conte;

Dipartimento SIMAU/Parco del Conero, congiuntamente, anche le “Parti”.

\*\*\*\*

- VISTO il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- VISTO il PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA stipulato in data 05.11.2019, tra il Parco del Conero e l'Università Politecnica delle Marche, con cui i soggetti pubblici sottoscrittori, al fine di “instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca dell'Università e le attività del l'Ente Parco Regionale del Conero possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento all'individuazione di strategie progettuali relative alle tematiche della conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, archeologico, paleontologico e storico-culturale, ricadente nell'area naturale protetta del Parco Regionale del Conero.” (art. 2);
- VISTI in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del Protocollo d'Intesa, secondo cui le forme di collaborazione tra il Parco del Conero e l'Università Politecnica delle Marche, riguardanti attività di collaborazione scientifica, ricerca e consulenza, con riferimento a specifiche e diverse tematiche di ricerca, possono essere realizzate attraverso la stipula di Convenzioni operative;
- VISTO il Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali n. 2016/679;
- CONSIDERATO che la comunanza degli interessi scientifici di ricerca e la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare la presente Convenzione nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990;
- VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**PREMESSO CHE**

il Parco del Conero si propone di: applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, “ ” OMISSIS, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, “ ” OMISSIS; promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché attività ricreative compatibili.



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

- Caratteristica essenziale del Parco del Conero è garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, storico e culturale nell'ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse
- UNIVPM ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- il SIMAU svolge attività di ricerca di alto profilo nel campo della scienza e dell'ingegneria dei materiali e dell'ambiente. I docenti e ricercatori afferenti provengono da diverse aree culturali, da quelle a più spiccata vocazione applicativa quali la geologia applicata e l'idrogeologia, l'ingegneria sanitaria ed ambientale, scienze dei materiali, e geotecnica, a quelle più fondamentali, quali la Chimica, la Fisica;

#### **TANTO PREMesso SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che è sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale).

##### **ART. 2 - OGGETTO DELLE ATTIVITÀ**

L'oggetto della presente Convenzione consiste nella collaborazione scientifica tra il Gruppo di Geologia Applicata del SIMAU e il Parco del Conero, finalizzata allo studio e monitoraggio dei processi geologici, geomorfologici ed idrogeologici attivi nell'area del Parco. Le attività potranno comprendere l'analisi e la caratterizzazione degli ammassi rocciosi, il monitoraggio e la modellazione dei fenomeni franosi, lo studio della circolazione idrica superficiale e sotterranea. Tali attività potranno supportare le scelte strategiche del Parco del Conero.

##### **ART. 3 - ATTIVITÀ E IMPEGNI RECIPROCI**

Il Parco del Conero si impegna a partecipare agli studi promossi dal Dipartimento SIMAU curando gli accessi alle aree del Parco e la trasmissione di materiale conoscitivo per le attività di comune interesse, riferite all'oggetto della presente convenzione.

Le attività da parte del Parco del Conero saranno svolte secondo le disponibilità e gli interessi correnti dell'Ente senza prevedere il rispetto di una determinata tempistica, ma sempre in accordo e coordinamento con il Dipartimento SIMAU. Si impegna inoltre a condividere informazioni e spazi utili allo svolgimento delle attività comuni di ricerca e didattica.

Il SIMAU si impegna a partecipare agli eventi scientifici e divulgativi inerenti all'oggetto promossi dal Parco del Conero.

Le attività da parte del Dip. SIMAU saranno svolte secondo le disponibilità e gli interessi correnti del Dipartimento senza prevedere il rispetto di una determinata tempistica, ma sempre in accordo e coordinamento con Parco del Conero. Si impegna inoltre a condividere informazioni e risultati inerenti alle ricerche in essere.



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

#### **ART. 4 - DURATA**

La durata complessiva della Convenzione è stabilita in 3 anni e potrà essere rinnovata per un uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti.

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

#### **ART. 5 - RESPONSABILI SCIENTIFICI**

Per il SIMAU, i Responsabili scientifici sono individuati nelle persone del Prof. Alberto Tazioli, il Dott. Davide Fronzi e la Dott.ssa Elisa Mammoliti

Per il Parco del Conero, il Responsabile Scientifico è individuato nella persona del Dott. Filippo Invernizzi

#### **ART. 6 - ONERI FINANZIARI**

La Convenzione è a carattere non oneroso e non prevede, allo stato attuale, forme di finanziamento per lo svolgimento delle previste attività di ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano, però, a ricercare forme di finanziamento per le spese funzionali alle attività di ricerca sopra indicate anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei.

Le Parti espressamente convengono che, per lo svolgimento di attività congiunte che rivestano i caratteri di attività di studio e di ricerca per le quali siano previste specifiche forme di finanziamento, sarà stipulato uno specifico accordo (*addendum* alla presente Convenzione) nel quale saranno puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle attività e rendicontazione del finanziamento.

Per lo svolgimento di attività che, se pur di derivazione istituzionale abbiano caratteri tali da ricondurle alla sfera d'impresa delle Parti della presente Convenzione, le Parti rimandano espressamente alle regole previste dalle rispettive disposizioni interne in tema di attività in conto terzi.

#### **ART. 7 - UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI**

I risultati delle ricerche, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle indagini potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale in materia di titolarità dei diritti brevettuali.

In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti, la stessa concede sin da ora all'altra Parte il diritto di utilizzare a titolo gratuito delle informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca in tema, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

#### **ART. 8 - RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati ricevuti dalle altre Parti o risultanti dalle attività oggetto della presente Convenzione a non divulgarli a terzi, salvo esplicita autorizzazione dell'altra parte per casi particolari.

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri dipendenti e collaboratori e/o con terze parti coinvolte nelle attività a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

#### **ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente.



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

#### **ART. 10 - CONTROVERSIE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti, giusta quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione Quadro citata nelle premesse, indicano il Foro di Roma quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione della presente Convenzione.

#### **ART. 11 - FIRMA E ONERI FISCALI**

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice Amministrazione Digitale - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Parco del Conero: [parcodelconero@emarche.it](mailto:parcodelconero@emarche.it)

- Dipartimento SIMAU: [direttore.simau@pec.univpm.it](mailto:direttore.simau@pec.univpm.it)

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo che sarà assolta in modo virtuale dal SIMAU come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 53209, la stessa avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### **ART. 12 - RIMANDO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti dichiarano di rimettersi a quanto contemplato dal Codice Civile, dalle altre leggi in vigore e del PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA stipulato tra il Parco del Conero e l'Università Politecnica delle Marche citata nelle premesse.

#### **ART. 13 - PRIVACY**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione operativa nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).